

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **64/2004** (ECLI:IT:COST:2004:64)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ZAGREBELSKY** - Redattore: **FINOCCHIARO**

Camera di Consiglio del **26/11/2003**; Decisione del **09/02/2004**

Deposito del **12/02/2004**; Pubblicazione in G. U. **18/02/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28379**

Atti decisi:

N. 64

ORDINANZA 9 - 12 FEBBRAIO 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2, lettere *a*) e *b*), 3 e 4 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), promosso con ordinanza del 14 gennaio 2002 dal Giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Carmelo Buccoleri e Alessandro Rosa ed altra, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di una causa civile per il risarcimento dei danni da incidente

stradale il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione;

che il remittente ha osservato che ove non fosse stata applicabile la norma citata, entrata in vigore il 4 aprile 2001, il danno sarebbe stato liquidato equitativamente, assumendo i parametri seguiti dalla Corte d'appello di Roma: per il punto di invalidità lire 3.000.000, aumentabili fino al cinquanta per cento per il danno biologico permanente; per il danno biologico temporaneo, lire 90.000 giornaliere se assoluto, lire 45.000 se parziale; per il danno morale, in misura variabile da un quarto alla metà della somma complessivamente valutata a titolo di danno biologico;

che, applicandosi i criteri stabiliti dalla legge sopravvenuta, si perviene ad una rilevante decurtazione della liquidazione del danno rispetto a quella calcolata in base ai parametri richiamati, in contrasto con i principi di "uniformità pecuniaria di base" e di necessaria e imprescindibile personalizzazione del danno, anche alla luce delle linee guida dettate in materia dal Consiglio d'Europa;

che, su questa premessa, il giudice *a quo* rileva incongruenze, contraddizioni, disparità di trattamento e violazioni di diritti fondamentali, tali da delineare un contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati.

Considerato che il Giudice di pace di Roma dubita, fra l'altro, della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), per il quale "il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato", senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive, e senza stabilirne i criteri né attribuirli a valutazioni equitative;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma citata è stata sostituita dall'art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), nel senso che "l'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato";

che la nuova disciplina non è meramente ripetitiva della precedente, né fa salvi i diritti pregressi, né è palesemente non retroattiva;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente perché valuti se sulla base dello *jus superveniens* la questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.